

Comune di MARTANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI

| | |
|---|---|
| PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA | 2 |
| Articolo 1.1 - Oggetto del Regolamento | 2 |
| Articolo 1.2 - Oggetto della definizione agevolata | 2 |
| Articolo 1.3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata | 3 |
| Articolo 1.4 - Effetti della definizione agevolata | 3 |
| Articolo 1.5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione | 4 |
| Articolo 1.6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso | 4 |
| Articolo 1.7 - Rinuncia al contenzioso pendente | 4 |
| Articolo 1.8 - Entrata in vigore | 5 |
| | |
| PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI..... | 6 |
| Articolo 2.1 - Oggetto del Regolamento | 6 |
| Articolo 2.2 - Oggetto della definizione agevolata | 6 |
| Articolo 2.3 - Perfezionamento della regolarizzazione | 6 |
| Articolo 2.4 - Entrata in vigore | 6 |
| | |
| PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI..... | 7 |
| Articolo 3.1 - Oggetto del Regolamento | 7 |
| Articolo 3.2 - Oggetto della definizione agevolata | 7 |
| Articolo 3.3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata | 7 |
| Articolo 3.4 - Effetti della definizione agevolata | 8 |
| Articolo 3.5 - Entrata in vigore | 8 |

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente ad IMU, TARI e Sanzioni Amministrative del C.d.S. non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi alla data del 31/12/2025.

Articolo 1.2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti, limitatamente ad IMU, TARI e Sanzioni Amministrative del C.d.S., risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31/12/2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti dei contribuenti già inviati dall'Ente ad Agenzia Entrate Riscossione (Ader) per la riscossione, divenuti cartelle esattoriali e gestiti direttamente da Ader.

7. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31/07/2026, comunica, nei successivi 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 1.3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1.2, il debitore manifesta all'indirizzo PEC del Comune (comune.martano@pec.rupar.puglia.it), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 (trenta) giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 1.2, comma 7, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Entro il 30/11/2026 il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2026;

b) ovvero versamento rateale con prima rata da versare entro il 31/12/2026 e le altre rate, di pari importo, con scadenza *bimestrale* secondo il seguente piano rateale:

- per debiti superiori sino a € 3.000,00 massimo 24 rate;
- per debiti superiori ad € 3.000,00 e fino ad € 5.000,00 massimo 36 rate;
- per debiti superiori ad € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00 massimo 48 rate;
- per debiti superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 15.000,00 massimo 60 rate;
- per debiti superiori ad € 15.000,00 massimo 72 rate.

3. Tutti gli importi dovuti a titolo di capitale saranno maggiorati delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e degli oneri di riscossione previsti dalla Legge n. 160/2019.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 1.4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il mancato pagamento nei termini della prima ed unica rata delle somme dovute ai fini della presente definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica della definizione agevolata accordata.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni lavorativi rispetto alla scadenza stabilita, di due rate consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 1.5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 1.2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1.2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 1.3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 1.6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 1.3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 1.7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 1.8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 2.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 31/12/2025.

Articolo 2.2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2025;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale di quanto dovuto ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 2.3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. L'istanza di regolarizzazione di omessi versamenti rateali deve avvenire entro il 31/07/2026;
2. La regolarizzazione di cui all'articolo 2.2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31/12/2026.
3. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2.2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 2.4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 3.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 31/12/2025 relativi ad IMU, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di categoria D.

Articolo 3.2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto fino all'anno di imposta 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione fino all'anno di imposta 2025

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emesso entro il 31.12.2025.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale, con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3.3, comma 2.

Articolo 3.3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3.2, il debitore manifesta all'indirizzo PEC del Comune (comune.martano@pec.rupar.puglia.it) la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 31/07/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 (quindici) giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune notifica entro il 30/11/2026 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di

pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2026;

b) ovvero versamento rateale con prima rata da versare entro il 31/12/2026 e le altre rate, di pari importo, con scadenza *bimestrale* secondo il seguente piano rateale:

- per debiti superiori sino a € 3.000,00 massimo 24 rate;
- per debiti superiori ad € 3.000,00 e fino ad € 5.000,00 massimo 36 rate;
- per debiti superiori ad € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00 massimo 48 rate;
- per debiti superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 15.000,00 massimo 60 rate;
- per debiti superiori ad € 15.000,00 massimo 72 rate.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale

4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 3.4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il mancato pagamento nei termini della prima ed unica rata delle somme dovute ai fini della presente definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica della definizione agevolata accordata.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni lavorativi rispetto alla scadenza stabilita, di due rate consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 3.5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.